



Provincia di Trento

COMUNE DI SANZENO



REGOLAMENTO CIMITERIALE

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dd. 28.03.2012.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 dd. 08.08.2013.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 dd. 28.11.2013.*

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 41 dd. 28.11.2013

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Lisa Luchini*

COMUNE DI SANZENO- REGOLAMENTO CIMITERIALE

INDICE

TITOLI I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1. Oggetto	4
ART. 2. Competenze	4
ART. 3. Gestione dei servizi e responsabilità	4
ART. 4. Servizi a carico del Comune.....	5
ART. 5. Servizi a pagamento.....	5
ART. 6. Servizi per gli sconosciuti e gli indidenti	5
ART. 7. Atti a disposizione del pubblico	6
ART. 8. Atti riservati.....	6
ART. 9. Lutto cittadino ed esequie pubbliche.....	6
ART. 10. Tariffe	7
ART. 11. Imprese private operanti nel settore funerario	7
ART. 12. Dichiarazione di morte e autorizzazione alla sepoltura.....	7
ART. 13. Richiedenti il servizio	8
TITOLO II - NORME IGIENICO SANITARIE	9
ART. 14. Denuncia di morte e delle sue cause.....	9
ART. 15. Visita necroscopica.....	9
ART. 16. Periodo di osservazione dei cadaveri.....	9
ART. 17. Deposito di osseverazione.....	10
ART. 18. Obitorio.....	10
ART. 19. Casse funebri.....	10
ART. 20. Riscontri diagnostici, prelievi a scopi di trapianti ed autopsie.....	11
TITOLO III - TRASPORTI FUNEBRI.....	12
ART. 21. Modalità dei trasporti e disposizione sui feretri.....	12
ART. 22. Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	12
ART. 23. Cortei e cerimonie funebri.....	12
ART. 24. Trasporti da e per altri Comuni	13
TITOLO IV - CIMITERI	14
ART. 25. Disposizioni generali	14
ART. 26. Diritto di sepoltura	14
ART. 27. Comportamenti irriverenti o comunque non ammessi	15
ART. 28. Lapidi e monumenti cimiteriali.....	15
ART. 29. Lapidi relative alla tumulazione	16
ART. 30. Lapidi ricordo.....	16
ART. 31. Accesso ai cimiteri per lavori	17
ART. 32. Modalità di esecuzione.....	17
ART. 33. Rimozione lapidi o manufatti e ornamenti.....	18
ART. 34. Obblighi del Comune.....	18
ART. 35. Obbligo della cura delle tombe.....	18
TITOLO V - OPERAZIONI CIMITERIALI	19
ART. 36. Inumazioni.....	19
ART. 37. Tumulazioni.....	20
ART. 38. Esumazioni ordinarie.....	20
ART. 39. Esumazioni straordinarie	20
ART. 40. Estumulazioni	21
ART. 41. Oggetti rinvenuti	21
ART. 42. Cremazione.....	21
ART. 43. Urne cinerarie.....	22
ART. 44. Destinazione delle ceneri.....	22
ART. 45. Affidamento familiare delle ceneri.....	23
ART. 46. Dispersione delle ceneri.....	23

COMUNE DI SANZENO- REGOLAMENTO CIMITERIALE

TITOLO VI - CONCESSIONI CIMITERIALI	24
ART. 47. Sepolture private	24
ART. 48. Concessione cimiteriale	24
ART. 49. Catasto cimiteriale.....	24
ART. 50. Procedimento della concessione	25
ART. 51. Durata delle concessioni.....	26
ART. 52. Diritti di sepoltura	26
ART. 53. Rinnovo	27
ART. 54. Decadenza.....	27
ART. 55. Revoca	28
ART. 56. Rinuncia	28
ART. 57. Subentri	28
ART. 58. Manutenzione.....	29
ART. 59. Norme transitorie.....	29
TITOLO VII - NORME FINALI	30
ART. 60. Disposizioni di prima applicazione	30
ART. 61. Abrogazione norme precedenti.....	30
Allegato 1) Tabella A Tariffe	31
Allegato A) Lapidi in campi di inumazione	32

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, alla dispersione e affido delle ceneri e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il Presente regolamento disciplina la tenuta e la gestione del cimitero comunale, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 del Libro III, Titolo I, capo II del codice civile del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285^[1], nonché della legislazione e regolamentazione provinciale.

ART. 2.

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale comunale.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, un servizio pubblico locale a rilevanza sociale la cui gestione da parte dei Comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale, fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento.

ART. 3.

Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il Comune garantisce la gestione dei servizi:
 - a) gestione cimiteri e operazioni cimiteriali. Forma di gestione: appalto;
 - b) camere mortuarie. Forma di gestione: economia diretta.
2. Il Comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

¹ D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.)

ART. 4

Servizi a carico del Comune

1. Sono a carico del Comune di seguenti servizi:
 - a) l'assistenza alla visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate nell'ambito del comune;
 - d) la fornitura del cofano per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto dall'articolo 5;
 - e) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri;
 - f) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ART. 5.

Servizi a pagamento

1. Sono a carico dei privati i seguenti servizi:
 - a) l'inumazione e tumulazioni in sepolture private;
 - b) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale demolizione e smaltimento dei manufatti funebri al termine del periodo di rotazione dei campi comuni o del periodo di concessione delle tombe private;
 - c) l'inumazione in campo comune compresa la fornitura del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto;
 - d) la manutenzione delle sepolture private;
 - e) le concessioni cimiteriali di sepolture private;
 - f) la cremazione, l'affidamento familiare delle ceneri e la dispersione;
 - g) la tumulazione in loculi;
 - h) la raccolta delle ossa nelle tombe private in occasione delle esumazioni ordinarie;
 - i) la collocazione delle cassette ossario nelle cellette dell'ossario a pagamento;
 - j) la collocazione delle urne cinerarie nelle cellette del cinerario a pagamento;
 - k) la collocazione di cassette ossario o di urne cinerarie nelle tombe private ad inumazione, a norma delle vigenti disposizioni;
 - l) il trasporto della salma al crematorio, la fornitura dell'eventuale cassa di zinco necessaria per il trasporto e la cremazione;
 - m) i trasporti funebri nell'ambito del Comune di Sanzeno;
 - n) i trasporti funebri da e per altri Comuni;
 - o) la vestizione e cura delle salme, compresa la custodia e l'assistenza successivamente al periodo di osservazione (camera ardente e/o camera mortuaria).

ART. 6

Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento

COMUNE DI SANZENO- REGOLAMENTO CIMITERIALE

sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.

3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento. Inoltre entro tre giorni dall'inumazione comune sulla fossa è posto un cippo riportante una targhetta di marmo o altro materiale inalterabile con le generalità del defunto e il numero progressivo.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate viene possibilmente ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre.

ART. 7

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio comunale sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) i registri di cui all'art. 52 del DPR 10.9.1990 n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) l'elenco aggiornato e la planimetria in scala 1:500 delle file dei cimiteri soggetti ad esumazione ordinaria;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali.

ART. 8

Atti riservati

1. Presso l'Ufficio Anagrafe sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso, come pure la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.
2. Le notizie riguardano le cause di morte e l'ammontare delle spese sostenute per i servizi funebri sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

ART. 9

Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade del paese e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.

COMUNE DI SANZENO- REGOLAMENTO CIMITERIALE

5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo le consuetudini locali.

ART. 10

Tariffe

1. Le tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali e delle concessioni cimiteriali sono determinate secondo le norme vigenti in materia di Ordinamento dei Comuni e di Finanza Locale con l'osservanza dei seguenti indirizzi:
 - a) devono comunque essere garantite prestazioni funerarie con caratteristiche di decoro a prezzi contenuti per le fasce di cittadini meno abbienti;
 - b) le tariffe per le concessioni cimiteriali non possono essere inferiori alla misura necessaria per assicurare la copertura integrale dei costi di realizzazione delle sepolture private. Tali tariffe sono inoltre fissate tenendo conto della necessità di incentivare le pratiche funerarie che consentono il contenimento degli spazi cimiteriali.
2. Qualora il Servizio è espletato in economia dal personale del Comune di Sanzeno la tariffa viene determinata dalla Giunta Comunale e aggiornata annualmente in base all'indice ISTAT sul costo della vita. Qualora i Servizi siano affidati a ditte esterne troveranno applicazione le tariffe determinate in sede di affidamento del Servizi.
3. Le tariffe in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento sono applicate fino alle successive revisioni periodiche (Allegato 1 al presente Regolamento quale parte integrale e sostanziale).
4. Il privato può chiedere e concordare con il Comune un pagamento rateizzato del canone di concessione per un periodo massimo di un anno. La concessione verrà rilasciata solo a completo pagamento del canone oppure previa presentazione di idonea garanzia.

ART. 11

Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge e dell'autorizzazione commerciale qualora svolgono attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espresso mandato dei familiari stessi. In difetto l'ufficio comunale rifiuta legittimamente di procedere. E' comunque esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e alle sepolture in tombe private.

ART. 12.

Dichiarazione di morte e autorizzazioni alla sepoltura

1. La dichiarazione di morte viene fatta non oltre le 24 ore dal decesso, da uno dei coniugi, o persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso, all'Ufficiale di Stato civile del luogo dove è avvenuto il decesso. Se la morte avviene in ospedali o case di cura sarà la direzione sanitaria a trasmettere l'avviso di morte all'Ufficiale di Stato Civile.

COMUNE DI SANZENO- REGOLAMENTO CIMITERIALE

2. Il medico necroscopo, non prima di 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso, effettua la visita di accertamento della morte e redige l'apposito certificato da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.
3. Il medico che ha assistito il defunto, o in mancanza il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa di morte, mediante compilazione dell'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
4. L'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione alla sepoltura o alla tumulazione trascorse 24 ore dal decesso e dopo aver acquisito il certificato di cui al comma 2.

ART. 13

Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità si presume agisca per sè nonché in nome e per conto e quindi col preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario ai sensi dell'art. 56 per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
 - coniuge;
 - figli;
 - genitori;
 - fratelli e sorelle;
 - nipoti .
3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

TITOLO II – NORME IGIENICO SANITARIE

Articolo 14

Denuncia di morte e delle sue cause

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o da chi per essi, ai sensi delle vigenti disposizioni sullo stato civile, i medici devono per ogni caso di morte da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa, ai sensi del D.P.R. n. 285/1990 [2].

Articolo 15

Visita necroscopica

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto su territorio comunale, il medico necroscopo effettua gli accertamenti diretti ad accertare la morte e redige l'apposito certificato previsto dalle norme vigenti sull'ordinamento dello stato civile.
2. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990 [3], e comunque non dopo le trenta ore.

Articolo 16

Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti idonei.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti all'art. 15.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, saranno adottate le misure cautelative previste dal D.P.R. n. 285/1990 [4], su indicazione dei responsabili sanitari.

² vedi nota 1

³ **Articolo 8**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Articolo 9

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Articolo 10

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

⁴ Vedi nota 1

Articolo 17
Deposito di osservazione

1. Nel deposito di osservazione del cimitero comunale sono collocate per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 18
Obitorio

1. L'obitorio comunale è istituito presso il cimitero di Sanzeno ed è destinato ad assolvere le seguenti funzioni:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Articolo 19
Casse funebri

1. Ogni salma deve essere chiusa in una cassa di legno costruita con tavole di legno massiccio di spessore non inferiore a 25 mm, con le caratteristiche previste dall'articolo 30 del D.P.R. n. 285/1990 ^[5].

⁵ **Articolo 30**

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

COMUNE DI SANZENO- REGOLAMENTO CIMITERIALE

2. In caso di tumulazione, per il trasporto all'estero e per il trasporto da Comune a Comune, con distanza superiore ai 100 Km., la cassa di legno deve essere racchiusa in una cassa di metallo o contenere una cassa di metallo con le caratteristiche previste dallo stesso articolo di legge.
3. Sulla cassa deve essere collocata una targa metallica con l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data del decesso.⁶

Articolo 20

Riscontri diagnostici, prelievi a scopo di trapianto ed autopsie

1. Per quanto relativo ai casi in cui si rende opportuno o necessario il riscontro diagnostico si fa rinvio agli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. n. 285/1990 [6].
2. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio, il prelievo di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui ai capi V, VI, VII ed VIII del D.P.R. n. 285/1990.

-
13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

⁶ **Articolo 37**

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Articolo 38

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Articolo 39

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati dal sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

TITOLO III - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 21

Modalità dei trasporti e disposizione sui feretri

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro e in conformità alle norme vigenti. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali, la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. I feretri devono possedere le caratteristiche previste dalla normativa vigente a seconda della destinazione finale del defunto.
3. Nella inumazione l'impiego di casse di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell' art. 75 del D.P.R. 285/90.
4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola.
5. La deposizione del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato; in particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
6. In deroga a quanto prescritto al comma 1, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, nell'ambito comunale per i trasferimenti dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

ART. 23

Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previsti da questo Regolamento ed in accordo con l'Ufficio di Polizia Municipale ed informando il Comando della locale Stazione dei Carabinieri.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. Il Sindaco disciplina gli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, il luogo per la sosta dei cadaveri in transito e gli orari e la modalità di sepoltura.
4. I funerali nel Comune si eseguono di regola in giorni feriali, con esclusione della domenica e delle festività, salvo casi eccezionali autorizzati dal Sindaco. In ogni caso

l'orario di svolgimento delle esequie va sempre concordato preventivamente con l'Ufficio Tecnico comunale, secondo le direttive della Giunta comunale.

5. I sacerdoti della Chiesa cattolica, i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione e gli officianti i riti civili, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

ART. 24

Trasporti extracomunali

1. Nel caso di feretri provenienti da fuori Comune, il personale comunale prende in consegna, prima della sepoltura, i documenti di trasporto e il permesso di seppellimento, verificando l'opportunità e la possibilità di tagliare adeguatamente la cassa di zinco, quando presente e quando la destinazione per la sepoltura sia l'inumazione. Verifica, inoltre, che l'incaricato al trasporto sia munito di apposita autorizzazione.
2. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco. All'autorizzazione sono allegati i seguenti documenti:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) il verbale rilasciato dall'Autorità Sanitaria o dal personale comunale, da questa delegato, da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettivo-diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche prescritte per le salme e la stesura del verbale di cui al comma 2; necessita comunque di autorizzazione del Responsabile dei Servizi Demografici.
6. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione è emessa dall'Autorità governativa sulla base delle convenzioni internazionali in vigore.

TITOLO IV - CIMITERI

ART. 25

Disposizioni generali

1. Il Comune provvede al seppellimento dei defunti nei cimiteri dislocati nelle frazioni di:
 - Banco p.ed. 123 C.C. Banco;
 - Casez p.f. 21 C.C. Casez;
 - Sanzeno p.ed. 101 C.C. Sanzeno;
 - Banco località Piano p.f. 293 C.C. Banco.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune che vi provvede tramite l'Ufficio Tecnico comunale sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria.
3. E' vietato il seppellimento di cadaveri, quale sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
4. Le operazioni cimiteriali quali inumazione, tumulazione, esumazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di resti abortivi, sono esplicate in economia dal Comune di Sanzeno, attraverso propri dipendenti. E' facoltà del Comune appaltare il servizio cimiteriale ad enti terzi.
5. Il cimitero della frazione di Sanzeno ha riquadri denominati campi comuni, destinati alle inumazioni ordinarie. Le caratteristiche, l'ampiezza, la divisione in riquadri e l'ordine di impiego delle fosse, sono determinate a seconda delle caratteristiche del cimitero stesso.
6. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose ma non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio.
7. Le salme devono essere sepolte o cremate nel minor tempo possibile per motivi igienici.

ART.26

Diritto di sepoltura

1. Nei campi comuni la sepoltura avviene senza distinzione di origine, cittadinanza e religione.
2. Nei cimiteri di Sanzeno, Casez, Banco e Banco loc.Piano, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte le salme di persone:
 - a) residenti, al momento del decesso, nel territorio comunale;
 - b) già residenti nel Comune di Sanzeno per un periodo non inferiore a 15 anni o che vi abbiano mantenuto il domicilio almeno negli ultimi 5 anni, su richiesta dei famigliari e con pagamento integrale delle spese di sepoltura;
 - c) residenti in altro Comune o all'estero ma decedute nel Comune di Sanzeno;
 - d) i nati morti di cui all'art. 7 del DPR 285/90 e i resti abortivi;
 - e) già residenti nel Comune di Sanzeno ma che, in quanto ospiti in case di riposo situate in altri Comuni, sono state iscritte in quei registri anagrafici;
 - f) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che dispongano di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - g) i coniugi o i parenti in linea retta di primo e secondo grado di residenti, su richiesta dei famigliari e con pagamento integrale delle spese di sepoltura.

COMUNE DI SANZENO- REGOLAMENTO CIMITERIALE

2. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero di salme di persone non residenti in vita nel comune anche in casi diversi da quelli previsti dai commi precedenti qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale.

ART. 27

Comportamenti irriverenti o comunque non ammessi

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) fumare, tenere un contegno chiassoso, parlare a voce alta;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con la offerta di servizi e di oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - j) qualsiasi attività commerciale.
2. E' inoltre vietato tenere all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti.

ART.28

Lapidi e monumenti cimiteriali

1. I soggetti interessati alla posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento, o l'impresa da loro incaricata, dovranno presentare una semplice dichiarazione di inizio lavori, accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi. Il disegno anzidetti non necessitano della firma di professionista abilitato.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della comunicazione presentata all'ufficio, riportante gli estremi di ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.
3. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
4. Le lapidi da porre nei campi comuni devono osservare le seguenti misure:
lunghezza = cm 160 larghezza = cm 60, altezza = cm 90.
5. Le lapidi da porre su tombe di famiglia private in terra devono osservare le seguenti:
 - a) su nuove aree per sepolture a due posti lunghezza cm 210, larghezza cm 180, altezza cm 100;
 - b) su aree per sepoltura già esistenti altezza cm 100. Lunghezze e larghezze dovranno essere concordate con l'ufficio tecnico comunale al fine di ottenere un allineamento tra i vari monumenti ed assicurare i sufficienti spazi di passaggio tra sepoltura e

COMUNE DI SANZENO- REGOLAMENTO CIMITERIALE

sepoltura. Per le sepolture lungo i muri perimetrali del cimitero possono essere derogate le dimensioni in altezza, rimanendo comunque contenute rispetto al limite del muro di recinzione del cimitero.

6. La misura dell'altezza di cui ai commi precedenti si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno. Qualora le sepolture siano dotate di apposito muretto per il sostegno della lapide, le lapidi stesse devono rispettare in larghezza ed in altezza, compreso il muretto, le misure sopra indicate. La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori a quelle di cui ai commi precedenti.
7. le targhe dei posti in muratura devono osservare le seguenti misure: larghezza cm 28 altezza cm 15. Le targhe devono essere realizzate in metallo o leghe durevoli in modo da garantire la permanenza nel tempo. E' consentita l'incisione sulle targhe del nome e cognome data di nascita e data di morte del defunto. Si consente il collocamento di fotografie, purchè eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.
8. E' consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle lapidi purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.
9. E' permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra, sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 90 cm dal suolo, non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.

ART.29

Lapidi relative alla tumulazione

1. Le cellette-ossario, costruite per la tumulazione di cassetine ossario o urne cinerarie, sono chiuse da muratura e da una lastra in marmo della dimensione di circa 30x30 cm;
2. Il concessionario dovrà provvedere a far incidere, a proprie spese, sulla targa in marmo esterna, le iscrizioni che dovranno limitarsi al nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto, eventuali foto e lumino. Trascorso il periodo di concessione le targhe restano di proprietà dei concessionari o degli eredi, i quali potranno ritirarle entro il termine di un mese, dopodiché il Comune disporrà di tali beni.
3. Ai piedi di queste targhe possono essere collocati vasi o ceri; non possono invece essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm.

ART.30

Lapidi a ricordo

1. Il Comune, ove possibile, predispone, in appositi spazi, ricavati entro il perimetro interno dei cimiteri, la collocazione di lapidi in marmo delle dimensioni di circa cm 25x38 a ricordo dei defunti che, trascorso il periodo di rotazione, sono stati rimossi dalle fosse in campo comune o a ricordo di coloro che, essendo nati o essendo stati residenti nel Comune di Sanzeno, sono stati sepolti altrove.
2. Tali lapidi potranno essere collocate da coloro che ne faranno richiesta, per un periodo di anni 20, previo versamento della somma stabilita nella tabella A allegata la presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.
3. Il concessionario dovrà provvedere a far incidere a proprie spese sulla targa esterna le iscrizioni che dovranno limitarsi al nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto, eventuali foto e lumino. Trascorso il periodo di concessione le targhe restano di

proprietà dei concessionari o degli eredi i quali potranno ritirarle entro il termine di un mese dopodiché il Comune disporrà di tali beni.

ART.31

Accesso ai cimitero per lavori

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori alle tombe è concordato con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico. E' comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate festive e nel periodo compreso fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.
2. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.
3. E' ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

ART.32

Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.
2. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale comunale.
3. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune nei sei mesi successivi all'inumazione.
4. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio.
5. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti in conseguenza della rimozione forzosa. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di un mese, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.
6. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.
7. La rimozione delle lapidi esistenti a seguito di sepoltura devono essere eseguite a cura dei famigliari.
8. La costruzione della sepoltura privata è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale.
9. Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori, o personale di servizio. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio.

ART.33

Rimozione lapidi o manufatti e ornamenti

1. Il diritto alla permanenza di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione del termine della rotazione ordinaria se in campo comune (alla scadenza del periodo di mineralizzazione comunque non inferiore a 10 anni), o con la scadenza della concessione se sepoltura privata. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune.
2. Gli oggetti non aventi nessun valore storico-artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico saranno presi in consegna dall'Amministrazione comunale. L'ufficio può disporre o concedere, su richiesta, che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura scaduta, se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.
3. Per esigenze di ordine nei cimiteri, il Comune potrà rimuovere eventuali lapidi a ricordo di vecchie sepolture poste sui muri perimetrali. Queste lapidi, se antecedenti alla seconda metà del secolo scorso (1950), sono ritenute testimonianza delle usanze e della cultura passate, e costituiscono parte integrante del cimitero che è arricchito di un pregio storico. Solo per motivate esigenze igienico sanitarie o di ampliamento del cimitero, dette lapidi potranno essere rimosse ed eventualmente ricollocate dal Comune.

ART.34

Obblighi del Comune

1. E' dovere del personale adoperarsi affinché i lavori siano eseguiti con la massima cautela e rispetto dei manufatti funebri, mettendo in atto qualsiasi accorgimento idoneo ad evitare danneggiamenti e imbrattamenti.
2. L'Amministrazione comunale risponde dei danni arrecati direttamente dal proprio personale durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o comunque di lavori di pulizia e manutenzione dei cimiteri verso lapidi, targhe e ornamenti degli stessi.
3. Il Comune non risponde della sottrazione degli ornamenti e oggetti depositi sulle tombe.

ART.35

Obbligo della cura delle tombe

1. I familiari dei defunti hanno il dovere di curare la manutenzione delle tombe nei campi ad inumazione comune, sulle quali è consentito deporre fiori e piante, purché con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine.
2. Per non ostacolare i processi di mineralizzazione, è vietato stendere teli impermeabili sopra le aree tombali ad inumazione ed utilizzare prodotti diserbanti per impedire la crescita delle erbe.
3. Le lapidi dei campi comuni e delle sepolture private in terra che, in seguito ad assestamento naturale del terreno, manifestano dei cali e delle rotture sono sistemate e riparate a cura e spese dei proprietari, senza nessun coinvolgimento oneroso dell'amministrazione comunale, spettando unicamente al personale cimiteriale il compito del riporto di terreno ove occorra.

TITOLO V - OPERAZIONI CIMITERIALI

ART. 36 **Inumazioni**

1. L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma del defunto, chiusa nella cassa di legno e sepolta ciascuna in fossa separata dalle altre. Per quanto attiene le caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Le inumazioni si distinguono in comuni e private: sono comuni quelle effettuate nei campi comuni a rotazione, senza soluzione di continuità; sono private quelle eseguite nelle tombe in terra ottenute in concessione.
3. L'inumazione avviene subito dopo la celebrazione del funerale, ove non sia richiesta dai familiari altra destinazione.
4. Le inumazioni possono avvenire qualora sia trascorso il periodo di mineralizzazione minimo 15 anni, previa riduzione in cassetta i resti ossei della precedente salma.
5. Nelle tombe in concessione possono essere inumati un numero di feretri pari a quello definito in concessione. Nelle fosse a inumazione in concessione oltre al feretro è ammessa la collocazione dei resti mortali o delle ceneri in apposite urne e cassetine .
6. Le fosse per l'inumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. La distanza tra le fosse, valutata dal comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato secondo le modalità e caratteristiche previste dagli artt. 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/1990 [7];
7. Ogni fossa nei campi ad inumazione deve essere contraddistinta con un numero progressivo apposto a cura del comune. Successivamente, da un cippo di pietra o lapide, portanti entrambi una targhetta con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, a norma dell'art. 70 del D.P.R 285/90 [8].
8. E' vietata la posa di pietre tombali a terra.
9. Non è ammessa l'esumazione straordinaria da una sepoltura privata e la successiva inumazione in campo di mineralizzazione al suolo ad unico scopo di creare lo spazio per l'inumazione di un nuovo defunto. L'esumazione pertanto è consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

7

Articolo 71

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 72

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Articolo 73

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

8

Articolo 70

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disagregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 37
Tumulazioni

1. Le tumulazioni consistono nella deposizione delle salme (racchiuse in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo), di cassettime-ossario o di urne cinerarie in opere murarie (loculi o cellette).
2. Le tumulazioni sono sepolture private soggette a concessione, secondo quanto stabilito dal Titolo VI.
3. Nei loculi singoli e nei loculi delle tombe di famiglie è ammessa la tumulazione di un solo feretro e di cassettime-ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile. Si può procedere alla tumulazione di altro feretro ove siano trascorsi trenta anni dalla precedente tumulazione e sempre che il processo di mineralizzazione si sia completato
4. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto.
5. L'estumulazione è consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

ART. 38
Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a quindici anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e disposte d'ufficio. Qualora vi siano sepolture private senza che vi sia una concessione cimiteriale a monte, considerata la natura demaniale dei cimiteri comunali, il Comune si assume l'onere di liberare gli spazi una volta verificato che siano trascorsi almeno quindici anni dall'inumazione più recente.
2. Il Comune avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari del defunto, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare le ossa del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio entro il termine indicato nell'avviso.
3. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dagli addetti cimiteriali.
4. La salma non completamente mineralizzata rimane nella stessa fossa o traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero ove rimarrà per almeno cinque anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco.
5. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
6. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dagli addetti cimiteriali.
7. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti i rifiuti cimiteriali.

ART. 39
Esumazioni straordinarie

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo quindicennale di inumazione. Possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o,

COMUNE DI SANZENO- REGOLAMENTO CIMITERIALE

previa autorizzazione del Sindaco, su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge al riguardo.

2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno. La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
3. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti in altro Comune, in tutti i casi, è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato "barriera".

ART. 40 *Estumulazioni*

1. Le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie quelle eseguite indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 30 anni.
3. Sono straordinarie tutte le altre.
4. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei famigliari interessati, previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
5. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto compatibili.

ART. 41 *Oggetti rinvenuti*

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Comune, prima che avvenga l'operazione cimiteriale.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato fra gli atti del Comune.
3. Gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, trascorso detto termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

ART. 42 *Cremazione*

1. Si dà atto che il Comune di Sanzeno non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente si avvale dell'impianto funzionante più vicino o convenzionato.
2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio affari demografici del Comune sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra manifestazione di volontà, si fa riferimento alla volontà del coniuge e, in difetto, del

parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile [9] e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
4. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nullaosta dell'autorità giudiziaria.
5. Il trasporto della salma e delle ceneri rimane interamente a carico dei privati.
6. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio affari demografici del Comune dove è avvenuto il decesso, nei casi previsti dalla legge e nel pieno rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari più prossimi.
7. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del DPR 285/1990.

ART. 43

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria dovrà contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il Comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

ART. 44

Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita sepoltura in concessione (cellette – ossario, loculo, tomba di famiglia) o interrata in area di inumazione o in un posto in terra in concessione in apposito manufatto – pozzetto al fine di garantirne integrità nel tempo.
2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.

⁹ **Articolo 74. Parentela.**

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite

Articolo 75. Linee della parentela.

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra

Articolo 76. Computo dei gradi.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite

Articolo 77. Limite della parentela.

La legge non riconosce il vincolo di parentela [c.c. 74, 87] oltre il sesto grado [c.c. 572], salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate, le ceneri vengono disperse in apposito manufatto presente in ciascun cimitero denominato "cinerario comune".

ART. 45

Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto o su richiesta dei familiari, secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenente le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il Comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo ed ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità.
4. Il Comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario o i suoi eredi può/possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al Comune per essere conservate nel cimitero in apposita sepoltura privata ovvero disperse nel cinerario comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al Comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso dal Comune di decesso, quest'ultimo ne autorizza il trasporto al Comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

ART. 46

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine.
 - a) dal coniuge;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o apposite aree a ciò destinate (giardino delle rimembranze), e in natura secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge provinciale 20 giugno 2008 n. 7.
4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposita verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al Comune l'urna vuota o dichiarare il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.

5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali, il Responsabile del Servizio tecnico comunale, provvede alla verbalizzazione.

TITOLO VI - CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 47

Sepulture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o dei propri associati.
2. Le sepolture private si distinguono in:
 - a) **tomba di famiglia**: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni o multipli di esse, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
 - b) **posto in muratura**: consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
 - c) **posto in cappelle**: consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;;
 - d) **celletta**: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassetine ossario o urne cinerarie;
 - e) **posto ossario e cinerario in terra**: consiste in una superficie di terreno di dimensioni stabilite dal Sindaco destinato a ricevere cassetine ossario o urne cinerarie.

ART. 48

Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il Concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti, e per quanto riguarda le persone giuridiche, dei defunti che risultavano iscritti all'ente o all'associazione concessionaria.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dal Comune.

ART. 49

Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da registri tenuti dal Comune. I registri riportano per ogni sepoltura privata:

COMUNE DI SANZENO- REGOLAMENTO CIMITERIALE

- a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
 - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione.
2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.
 3. Alla data di entrata del presente Regolamento risultano i seguenti tipi di sepoltura private numerate come da allegata planimetria:
 - a) CIMITERO DI SANZENO sepulture a terra in tombe di famiglia a 1 – 2 posti e posti in muratura per resti ossei o urne cinerarie;
 - b) CIMITERO DI BANCO sepulture a terra in tombe di famiglia a 1 – 2 posti;
 - c) CIMITERO DI CASEZ: sepulture a terra in tombe di famiglia a 1 – 2 posti, posti in muratura in loculi e in cappelle e per resti ossei o urne cinerarie;
 - d) CIMITERO DI BANCO LOCALITA' PIANO sepulture a terra in tombe di famiglia a 1 – 2 posti.

ART. 50

Procedimento della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta al Comune in carta legale, precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepulture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro.
3. Omissis.
4. La concessione per i loculi e le cellette-ossario o cinerarie può essere rilasciata solo in presenza di salma, resti mortali o ceneri. Nel caso di successiva tumulazione di salme appartenenti alla medesima famiglia si tenderà a provvedere alla tumulazione in loculi adiacenti, fatta salva la disponibilità.
5. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga a quanto disposto dal comma 4) a favore di quel richiedente di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere in vita coniuge o figli. In questo caso la concessione verrà rilasciata all'atto della richiesta per un periodo di 30 anni, calcolato successivamente, a partire dalla data di tumulazione del concessionario. Il pagamento della tariffa avviene al rilascio della concessione.
6. Allo scopo di assicurare un corretto e razionale utilizzo delle sepulture private non può essere assegnato ad ogni richiedente, per la sua famiglia, più di una tomba di famiglia, ovvero più di una sepoltura a terra. Esclusivamente ai fini dell'assegnazione, la famiglia del richiedente è intesa quella composta dallo stesso, dai suoi genitori, dal coniuge e figli non coniugati.
7. Nel rispetto dell'ordine cronologico di cui al comma 2, la concessione viene rilasciata dal Sindaco mediante sottoscrizione dell'atto relativo che deve indicare:
 - il tipo di concessione e la sua identificazione;
 - la durata;
 - la persona titolare della concessione;
 - gli obblighi e oneri a cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ART. 51

Durata delle concessioni

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) anni 30 (trenta) per posti in terra in **tombe di famiglia** ed è rinnovabile;
 - b) anni 30 (trenta) per i posti in muratura in **loculi** ed è rinnovabile;
 - c) multipli di anni 30 (trenta) fino a anni 90 (novanta) per posti in muratura in **cappelle** ed è rinnovabile;
 - d) anni 30 (trenta) per le **cellette - ossario, urne cinerarie** e non è rinnovabile.
2. La durata decorre dalla sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.

ART. 52

Diritti di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento ed egli rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
2. Al decesso del concessionario gli subentra il primo successibile ex art. 536 Codice Civile [10]; salvo diversa volontà testamentaria, nel caso di concorso di più persone successibili, esse devono designare, mediante atto sottoscritto da tutti gli aventi diritto, una di loro quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Nel caso di mancata nomina si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata come riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
 - l'intestatario e i suoi discendenti in linea retta;

¹⁰ **Articolo 536. Legittimari.** (Articolo così sostituito dall'art. 172, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia).

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione [c.c. 457, 483, 521, 557, 558, 560, 588] sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati [c.c. 280] e gli adottivi [c.c. 291, 306, 324, n. 3].

A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.

COMUNE DI SANZENO- REGOLAMENTO CIMITERIALE

- il coniuge con i suoi genitori;
 - i coniugi dei discendenti.
4. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa revoca il permesso di sepoltura e provvede all'inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse
 5. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
 6. In ogni caso non potrà essere inumata e tumulata alcuna salma prima che sia trascorso il periodo di mineralizzazione (non inferiore rispettivamente a quindici anni e trent'anni).

ART. 53

Rinnovo

1. Sei mesi prima della scadenza delle singole concessioni i concessionari, o i loro successori aventi diritto, potranno presentare domanda di rinnovo della concessione in essere per uguale periodo.
2. Il rinnovo sarà accordato previo pagamento della relativa tariffa in vigore al momento del rinnovo.
3. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
4. L'ufficio competente tiene uno scadenzario delle concessioni e predispone un elenco delle concessioni in scadenza, il quale è a disposizione del pubblico. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno sei mesi prima del termine.
5. Qualora la concessione non venga rinnovata il concessionario dovrà dare indicazioni all'ufficio per la destinazione delle salme presenti nella sepoltura. In mancanza d'indicazione l'ufficio provvederà alla scadenza della concessione all'esumazione o estumulazione delle salme e trasferimento in ossario comune o inumazione in campo comune in caso di incompleta mineralizzazione.

ART.54

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
 - e) in caso di estinzione della famiglia mancando ascendenti e discendenti in linea retta.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo del Comune.

COMUNE DI SANZENO- REGOLAMENTO CIMITERIALE

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
4. Ove sia accertato che la famiglia sia estinta o siano decorsi quindici anni dall'ultima sepoltura in caso di inumazione o di trent'anni in caso di tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio competente. La sepoltura viene rassegnata secondo le ordinarie procedure con l'obbligo del concessionario di mantenere un ricordo della precedente famiglia fino alla scadenza naturale della prima concessione. La famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che rientrano nella fattispecie prevista dal presente regolamento.

ART. 55

Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale revocare le concessioni cimiteriali di qualsiasi area o manufatto quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene disposta dal Funzionario competente previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogha sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo della frazione interessata e all'albo comunale per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

ART. 56

Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori Comune.
2. La rinuncia è proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento del Funzionario preposto al Servizio.
3. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a $1/n$ della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per "n" il numero di anni della originaria concessione.
4. Non spetta tuttavia alcun rimborso nel caso di concessioni di durata residua inferiore a cinque anni al momento della rinuncia.

ART. 57

Subentri

1. In caso di decesso del concessionario è possibile aggiornare l'intestazione della concessione nei confronti di una delle persone indicate nell'articolo 52, che assumerà la qualità di concessionario.

ART. 58

Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere tenuta costantemente in condizioni di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire.

ART. 59

Norme transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in particolare quelle relative al diritto di sepoltura, si applicano a far data dalla sua entrata in vigore anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente, senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti.
2. Nelle sepolture private esistenti con concessione scaduta o prive di atto di concessione, nell'impossibilità di individuare il concessionario, chiunque ritenga di vantare la titolarità di diritto d'uso può entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento presentare gli atti e documenti che comprovino la sua qualità al fine di formale riconoscimento. Il riconoscimento viene concesso alle seguenti condizioni:
 - a. che sia assicurata la parità di condizioni a tutti i rami della originaria famiglia del primo concessionario;
 - b. che l'atto di riconoscimento deve confermare o individuare un nuovo intestatario.
3. Il provvedimento di accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti è riservato al Sindaco, il quale può dettare determinate condizioni quali ad esempio il mantenimento del monumento funebre e dei defunti già presenti nella tomba.
4. In caso di contrasti tra gli aventi diritto o presunti tali, l'Amministrazione comunale s'intende e rimane estranea all'azione che ne consegue e si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti e non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
5. L'inumazione nelle tombe di famiglia esistenti è possibile secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento e previo pagamento della tariffa di concessione.

TITOLO VII - NORME FINALI

ART. 60

Disposizioni di prima applicazione

1. Dopo l'avvenuta assegnazione delle concessioni cimiteriali che avverrà a seguito di avviso per un periodo massimo di mesi 6 (sei) entro il quale ogni interessato richiederà la concessione con le modalità previste dall'art. 50 del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale si riserva di verificare gli spazi a disposizione. Tali spazi verranno utilizzati in parte per nuove concessioni cimiteriali e in parte per la realizzazione di campi comuni.
2. Le nuove disposizioni saranno oggetto di modifica del Regolamento cimiteriale.

ART. 61

Abrogazione norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti locali e negli atti emanati dall'Amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.

COMUNE DI SANZENO- REGOLAMENTO CIMITERIALE

ALLEGATO 1)

<i>TABELLA A</i>		
TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI	DURATA	COSTO
1. In fossa a rotazione	15 anni	Gratuita
2. Sepoltura privata		
N. 1 posto in concessione	30 anni	€ 500,00
N. 2 posti in concessione	30 anni	€ 1.000,00
3. Posti in muratura		
Loculi	30 anni	€ 500,00
Celle ossario - urne cinerarie	30 anni	€ 350,00
lapidi sul muro	20 anni	€ 60,00
4. Ossario comune		€ 0,00
5. Rinnovo concessione sepoltura		70 % della tariffa di concessione relativa
6. Cappella cimiteriale	Multipli di 30 anni fino a 90 anni	€ 1.000,00 ogni 30 anni / € 3.000,00 per 90 anni

ALLEGATO "A"

Lapidi in campi
di inumazione

